



PROVINCIA DI TARANTO

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Registro Generale N. 533 DEL 24/04/2023

OGGETTO: PROCEDURA DI VIA-AIA DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI DEPOSITO PRELIMINARE, SCAMBIO DI RIFIUTI E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI URBANI (AD ESCLUSIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI) E SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI. COD. IPPC 5.5 - PROPONENTE: ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI S.R.L. UNIPERSONALE.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

La Società Ecologica Sud di Vittorio D'Angiulli a r.l. unipersonale, con sede Legale in Taranto (TA), C.F. e P.IVA:02919210738, con nota prot. n. 191/2015 del 03.07.2015, acquisita al prot. prov.le n. 34507/A del 08.07.2015, presentava alla Provincia di Taranto istanza di AIA, poi estesa anche alla VIA, come sotto riportato, per l'impianto esistente, ubicato nel Comune di Taranto alla Via Consiglio n. 45.

Si riporta di seguito l'iter istruttorio anche sulla scorta di quanto effettuato dal precedente funzionario istruttore.

Con nota prot. 191/2015 del 03.07.2015, acquisita al prot. prov.le n. 34507/A del 08.07.2015, la società presentava istanza di AIA, allegando documentazione tecnico-amministrativa.

Con nota prot. prov.le 34102/A del 06.07.2015, la società dichiarava che in attesa del rilascio dell'AIA il quantitativo dei rifiuti pericolosi in accumulo temporaneo sarebbe stato inferiore ai 50 Mg al giorno.

Con nota prot. prov.le 39824/P del 10.08.2015 questo ufficio comunicava che l'impianto, ancorché esistente, avrebbe dovuto scontare anche la procedura di VIA.

Con nota acquisita al prot. prov.le 46716/A del 01.10.2015, il legale della società comunicava di non condividere le conclusioni della succitata nota della Provincia di Taranto, atteso che l'operazione D9, pur inclusa nelle precedenti autorizzazioni della società, non era di fatto mai stata utilizzata in impianto. Sicché, con nota acquisita al prot. prov.le 53509/A del 04.11.2015, la società comunicava formalmente di rinunciare all'operazione D9.

Con nota prot. prov.le 54210/A del 09.11.2015, la società chiedeva fra l'altro, alla Provincia nota di "presa d'atto" in merito alla prosecuzione dell'attività in forza del D.lgs 46/2014 e ss.mm.ii.

Con nota prot. prov.le 62184/P del 18.12.2015, la Provincia rilasciava la richiesta "presa d'atto", fermo restando che la società non avrebbe dovuto effettuare operazioni D9 nel proprio impianto.

Con nota acquisita al prot. prov.le 0034084/2016 del 16/08/2016, la società presentava alla Provincia di Taranto istanza su base volontaria di screening VIA in merito al progetto di che trattasi, salvo poi ritirarla - sempre volontariamente (*giusta* nota prot. prov.le 0040727/2016 del 11/10/2016) - per presentare istanza di VIA coordinata con AIA.

Con nota prot. prov.le 8505 del 15.03.2017 la società presentava istanza di VIA/AIA coordinata. Relativamente a detta istanza, veniva dato avviso dell'avvenuto deposito del SIA su un quotidiano locale (in data 02.06.2017) e sul BURP n. 66 del 08.06.2017. Non risultano osservazioni agli atti.

Con nota prot. prov.le 0017449/2017 del 25/05/2017 l'ufficio convocava la prima riunione di Conferenza dei servizi per il giorno 9 Giugno 2017.

Con nota acquisita al prot. prov.le 0018188/2017 del 31/05/2017, la società Ecologica Sud inviava relazione di calcolo sulla tariffa istruttoria.

La riunione di conferenza si svolgeva alla data stabilita. Nel corso dei lavori si acquisivano le seguenti note:

- parere dei VV.FF. prot. prov.le 18645 del 06.06.2017, con la quale il Comando comunicava che la società era in possesso di regolare CPI; a verbale, la società forniva alcuni chiarimenti tecnici;
- parere favorevole della soprintendenza BB.AA.PP. (oggi MIC-SUB), reso con nota prot. prov.le 19018 del 08.06.2017;
- nota del Comune di Taranto – Direzione Urbanistica prot. prov.le 19017 del 08.06.2017;
- richiesta di integrazioni della Direzione Ambiente del Comune di Taranto, acquisita al prot. prov.le 19055 del 09.06.2017. In merito, il Gestore forniva alcuni chiarimenti già a verbale, ribadendo, tra l'altro, di rinunciare all'operazione D9 e che avrebbe aggiornato gli elaborati AIA;
- nota di ARPA Puglia, prot. prov.le 19068 del 09.06.2017.

A verbale la Provincia ed il SISP formulavano richiesta di integrazioni ed i lavori di Cds si aggiornavano a data da destinarsi.

Il verbale di Cds, comprensivo dei pareri pervenuti, veniva inviato con nota prot. prov.le 0019357/2017 del 13/06/2017, unitamente al parere di non competenza dell'Autorità di bacino della Puglia, acquisito al prot. prov.le 19311 del 13.06.2017.

Con nota prot. prov.le 0021410/2017 del 03/07/2017 questo Ufficio inviava ulteriori pareri pervenuti, e cioè:

- parere favorevole della Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche prot. 5556 del 27.06.2017, acquisito al prot. prov.le 20958 del 27.06.2017;
- parere dello SPESAL, prot. 103459 del 20.06.2017, acquisito al prot. prov.le 20267 del 21.06.2017;
- parere favorevole della Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio prot. 4643 del 06.06.2017, acquisito al prot. prov.le 18807 del 07.06.2017, affinché la Determina di VIA assuma anche il valore di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Con nota prot. prov.le n. 26086 del 23.08.2017, questo Ufficio inviava, altresì, il parere della Direzione urbanistica del Comune di Taranto, prot. 116437 del 28.07.2017, acquisito al prot. prov.le 25016 del 03.08.2017, invitando la società a ricontrare quanto ivi riportato.

Con nota prot. prov.le 0026879/2017 del 05/09/2017 il Gestore chiedeva una proroga di quaranta giorni per presentare la documentazione integrativa.

Con nota prot. prov.le 32107 del 19.10.2017, il Gestore trasmetteva riscontro a quanto emerso in sede di I cds e rispetto agli altri pareri trasmessi dall'Ente precedente.

Con nota prot. prov.le 0035413/2017 del 17/11/2017, l'ufficio trasmetteva ulteriori pareri pervenuti e cioè:

- parere favorevole dell'AQP prot. 104887 del 14.09.2017, acquisito al prot. prov.le 28206 del 18.09.2017;
- nota del Comune di Taranto – Direzione Urbanistica, prot.152750 del 11.10.2017, acquisita al prot. prov.le 31232 del 13.10.2017.

Con nota acquisita al prot. prov.le 24108 del 12.08.2019, la società sollecitava la conclusione del procedimento.

Con nota prot. prov.le 0030305/2019 del 16/10/2019, l'ufficio convocava la II riunione di Conferenza per il giorno 20.11.2019, salvo poi differirlo al 6 Dicembre 2019 giusta nota prot. prov.le 33511 del 13.11.2019, su richiesta della società prot. prov.le 32722 del 06.11.2019.

I lavori di conferenza si tenevano regolarmente alla data stabilita. Nel corso dei lavori si acquisivano il parere dei VV.FF., prot. prov.le 35991 del 29.11.2019 (che confermava il parere a suo tempo reso prot. 7559 del 05.06.2017), ed il parere ARPA prot. 87977 del 06.12.2019, acquisito al prot. prov.le 37078 del 06.12.2019.

L'ufficio chiedeva al Comune di Taranto di fornire un univoco parere dal punto di vista urbanistico, visto che quelli agli atti non dirimevano la questione. I rappresentanti ASL si riservavano di esprimere parere. Il Gestore si riservava di riscontrare le richieste di ARPA e degli enti.

La Conferenza veniva aggiornata a data da destinarsi ed il relativo verbale veniva inviato con nota prot. prov.le 37426 del 09.12.2019.

Con nota prot. prov.le 38446 del 13.12.2019 ad integrazione della precedente, si inviava parere della Regione Puglia – Sezione Paesaggio, prot. prov.le 34049 del 15.11.2019, la quale confermava il parere a suo tempo reso nel 2017 (*cfr supra*).

Con nota prot. prov.le 39723 del 20.12.2019, il Comune di Taranto chiariva che il parere prot. 152750 del 11.10.2017 annulla e sostituisce il precedente (trasmesso con nota prot. 116437 del 28.07.2017).

Con nota prot. prov.le 0006087/2020 del 21/02/2020 la società confermava l'intenzione di riscontrare il parere ARPA, reso in occasione dell'ultima Cds.

Con nota prot. prov.le 0007743/2020 del 04/03/2020, la società forniva riscontro a quanto emerso in sede di conferenza dei servizi, riscontrando il predetto parere ARPA prot. 87977 del 06.12.2019.

Con nota prot. prov.le 0016969/2020 del 15/06/2020, veniva inviato alla parte il parere reso dal Comitato Tecnico Provinciale (CTP) nella seduta del 26 Maggio 2020, il quale chiedeva integrazioni.

Con nota prot. prov.le 35654 del 27.11.2019, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che non risultano interferenze con vincoli PAI rispetto all'area di intervento.

Con nota prot. prov.le 38110 del 12.12.2019, l'AQP esprimeva il proprio nulla-osta.

Con nota prot. prov.le 0020289/2020 del 13/07/2020 il Gestore forniva riscontro alle richieste del CTP, il quale - nella seduta dell'08.09.2020 - formulava il proprio parere conclusivo (trasmesso alla parte con nota prot. prov.le 0030958/2020 del 23/10/2020): "... **Sulla base di quanto precede, si**

esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti PRESCRIZIONI al rinnovo della autorizzazione SUBORDINATO al preventivo parere del Comune di Taranto e della Regione Puglia, sezione urbanistica...”.

Con nota acquisita al prot. prov.le 0034067/2020 del 17/11/2020 il Gestore forniva riscontro al predetto parere del CT controdeducendo talune affermazioni e rilevando che alcune prescrizioni impartite facevano riferimento a normative superate.

Con nota prot. prov.le 0010575/2021 del 31/03/2021 il Dirigente del Settore p.t. assegnava la pratica di che trattasi allo scrivente.

Sicché, l'ufficio rimetteva nuovamente all'attenzione del CTP la pratica di che trattasi, che nella seduta del 12.10.2021 esprimeva il seguente parere finale (trasmesso alla società con nota prot. prov.le 0036864/2021 del 26/10/2021):

<<...

Il Comitato, con riferimento alle osservazioni riportate nella nota del 17/11/2020 (prot. prov.le n. 34067) sugli aspetti urbanistici, conferma quanto riportato nel proprio parere espresso nel verbale n. 29 del 08/09/2020 in ordine alla necessità di acquisire il preventivo parere del Comune di Taranto, Ente titolare del potere di gestione del territorio, in ordine alla permanenza dell'impianto nel sito di ubicazione, anche in considerazione di quanto aveva preliminarmente riportato nella nota prot. 116437 del 28/07/2017, poi annullata e sostituita, affermando che "... si ritiene non compatibile sotto il profilo urbanistico la presenza di una attività abilitata al deposito e trattamento rifiuti in una zona prevalentemente residenziale a forte impatto di attività umana".

In merito alla non applicazione dei paragrafi 16.1 e 16.2 del PRGRS per il procedimento di AIA è utile evidenziare che l'AIA è un procedimento autorizzativo dotato di un carattere conformativo che integra i singoli procedimenti autorizzativi sostituendo, in questo caso, l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 251/2006, come riportato al comma 2 dello stesso articolo.

Inoltre, si ritiene utile evidenziare che in fase di AIA, che in questo caso sostituisce anche l'autorizzazione ex art. 208, deve tenersi conto dell'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e quindi anche in riferimento al sito di ubicazione dell'impianto da autorizzare, come riportato alla lett. d) del comma 11 dell'art. 208.

Il Comitato inoltre, preso atto della nota, in data 03/09/2020, da parte della Sezione Urbanistica della Regione Puglia, dove, per un caso simile, ha escluso la propria competenza ritenendo delegate le province per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, determina di non doversi richiedere il preventivo parere alla Sezione Urbanistica della Regione Puglia.

Ancora, in riferimento alle osservazioni della Ditta Ecologica Sud trasmesse con nota acquisita al prot. prov.le n. 34067 del 17.11.2020 sul parere espresso dal Comitato in data 08/09/2020 verbale n. 29 si precisa quanto segue:

1- La miscelazione tra rifiuti deve essere effettuata in condizioni di sicurezza evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e sotto la responsabilità di un tecnico competente e pertanto si confermano la prescrizione n. 12 lettera a, g ed h;

2- Le prescrizioni n. 12 lettere e ed f presentavano un refuso e sono così modificate:

e) deve essere allegata al formulario identificativo di trasporto dei rifiuti (FIR) la scheda di miscelazione;

f) sul formulario identificativo di trasporto dei rifiuti (FIR), nello spazio note/annotazioni dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata".

3- Successivamente al parere espresso dal Comitato, vi sono state modifiche legislative per tanto la prescrizione n. 12 lettera l è così modificata:

l) in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato d.lgs. 36/03; in tal senso le singole partite di rifiuti devono possedere, già prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità alla discarica di destino previste da tale decreto;

4- Si prende atto delle precisazioni della Ditta sulle prescrizioni n. 12 lettere i, j ed o. Le stesse vengono confermate;

5- La gestione dei rifiuti deve essere eseguita in accordo all' art. 177 com. 4 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente..".

Per la natura dei rifiuti trattati, negli stessi possono essere presenti composti pericolosi di cui al regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging - regolamento (CE) n. 1272/2008) in concentrazioni significative anche se inferiori ai limiti di legge per l'associazione della classe di pericolo corrispondente.

Pertanto, viene confermata la prescrizione n. 12 lettere p.

Infine, con riferimento alla osservazione di cui al punto 6 del parere a suo tempo espresso da questo Comitato Tecnico, nel prendere atto quanto dichiarato dal proponente, ossia che "le pompe per le operazioni di travaso dei rifiuti possono avvenire, occasionalmente, in diversi momenti della giornata e non necessariamente nelle ore pomeridiane come prescritto", si conferma la citata prescrizione in quanto riferita ad operazioni da eseguire "di norma", e quindi non "esclusivamente" nelle ore pomeridiane (preferibilmente 15-17), aggiungendo che nel caso di eventuali operazioni eseguite "occasionalmente" in orari diversi dai predetti dovranno comunque essere osservate tutte le limitazioni previste dalla normativa in relazione alla specifica ora di svolgimento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si esprime conclusivamente **parere favorevole con prescrizioni** al rinnovo della autorizzazione, **ferma restando la acquisizione nelle sedi competenti del parere del Comune di Taranto** in materia urbanistica circa la localizzazione dell'impianto.

Prescrizioni:

1. La Nota del 04/03/2020 con la quale il gestore ha riscontrato le osservazioni Arpa fornendo informazioni sulle modalità di gestione dell'impianto è da considerarsi parte integrante della documentazione progettuale.
2. Sono vietate le operazioni di smaltimento (D9) di cui all'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 sui rifiuti speciali pericolosi.
3. Sono esclusi dalla gestione i rifiuti derivanti da gestione in privativa di altri Enti pubblici.
4. Mantenere in efficienza ed in esercizio l'impianto esistente di gestione delle acque meteoriche essendo l'impianto nuovo installato ad integrazione di quello attuale.

5. *Acquisire un nuovo Certificato di prevenzione incendi alla scadenza di quello attualmente vigente (16/01/2022) o prima qualora intervengano variazioni normative anche se riferite a tipologie e quantitativi di rifiuti già autorizzati.*
6. *Il funzionamento delle pompe per le operazioni di travaso dei rifiuti dovrà, di norma, avvenire nelle ore pomeridiane (preferibilmente 15-17). Nel caso di operazioni eseguite occasionalmente in orari diversi dai predetti dovranno comunque essere osservate tutte le limitazioni previste dalla normativa applicabile al caso specifico.*
7. *E' fatto obbligo di esporre in loco tabella riportante nominativo e contatto del Direttore Tecnico e del Responsabile Servizi Prevenzione, nonché i numeri di emergenza.*
8. *Durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione, il contenimento e la raccolta di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti.*
9. *Dovrà essere assicurata nello stabilimento la presenza di materiali assorbenti (segatura, terriccio o sostanze analoghe e sostanze basiche) da utilizzare in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi e di detersivi sgrassanti da utilizzare per i successivi lavaggi.*
10. *Copia del PEI dovrà essere tenuta sempre disponibile, unitamente a copia del PEE, presso l'impianto.*
11. *I certificati analitici devono essere a firma di chimico o società di chimici abilitati e iscritti all'ordine professionale e devono rispettare i requisiti dettagliati nella nota del Consiglio Nazionale dei Chimici n. 57/12/cnc/fta del 27/01/12 e ss.mm.ii.*
12. *Le attività di miscelazione devono essere condotte in conformità alle seguenti specifiche condizioni:*
 - a) *La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti anche con altre sostanze o materiali con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità possedute, di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee;*
 - b) *le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori;*
 - c) *la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, le tipologie (codici CER, caratteristiche chimico fisiche, classi di pericolo ed n. e data del certificato di analisi a firma di chimico o società di chimici iscritti all'albo professionale) e le quantità dei rifiuti e delle le sostanze o materiali miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;*
 - d) *sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il codice CER attribuito alla miscela risultante;*

- e) deve essere allegata al formulario identificativo di trasporto dei rifiuti (FIR) la scheda di miscelazione;
- f) sul formulario identificativo di trasporto dei rifiuti (FIR), nello spazio note/annotazioni, dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata";
- g) il Responsabile dell'impianto, con comprovate competenze, dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
- h) le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto avente comprovate competenze;
- i) dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. n. 190 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
- j) ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata (comprendendo anche, ove necessario, specifica analisi) prima di essere avviata al relativo impianto di smaltimento o recupero;
- k) la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- l) in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato d.lgs. 36/03; in tal senso le singole partite di rifiuti devono possedere, già prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità alla discarica di destino previste da tale decreto;
- m) non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il recupero;
- n) il codice di ogni miscela risultante dovrà essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., indicativamente a partire dalla famiglia dei CER 19, in quanto prodotta da un impianto di trattamento rifiuti. Nel caso la miscela sia costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il CER della miscela dovrà essere pericoloso;
- o) le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.lgs 152/06; va da sé che possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza di soggetti interessati;
- p) il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. In particolare le prove di miscelazione devono verificare

l'assenza di sviluppo di gas tossici o molesti e di reazioni esotermiche e di polimerizzazione. Inoltre alla fine delle prove di miscelazione, la miscela stessa deve essere sottoposta a test di screening per la caratteristica di pericolo di cui al Regolamento CE n° 440/2008 e ss.mm.ii., in particolare devono essere valutate le caratteristiche di pericolo HP1, HP2, HP3 e HP12. Il responsabile dell'impianto deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche riportandolo sulle apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; nello spazio annotazioni del registro di cui all'art. 190 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. dovrà essere riportato il riferimento alla specifica verifica di compatibilità.

13. *con riferimento alla assoggettabilità al D.lgs 26/06/2015 n. 105 (Seveso III), dovrà essere previsto un sistema di gestione che giornalmente tenga sotto controllo il rispetto dei limiti alla non assoggettabilità al suddetto D.lgs.*
14. *La gestione degli oli usati dovrà essere svolta nel rispetto del punto 1.4.7 della relazione di chiarimenti, nonché delle norme di cui al D.lgs. 95/1992, DM 392/1996 e artt. 187 e 216-bis del TUA.*
15. *L'area E di cui agli elaborati 10.1 e 10.2 aggiornati (Rev. 02 del 04/03/2020) della Relazione di chiarimenti dovrà essere esclusivamente destinata al deposito temporaneo dei rifiuti di propria produzione.*
16. *Procedere con frequenza annuale alla pulizia del sensore del misuratore livello serbatoi ad ultrasuoni.*
17. *Deve essere prevista la disponibilità, in aggiunta a personale esterno per le verifiche programmate, di personale interno per la evidenziazione di occasionali anomalie nel funzionamento manometro e integrità connessioni idrauliche della pressa verticale.>>.*

Con nota prot. prov.le 0004886/2022 del 14/02/2022, l'ufficio convocava la III riunione di conferenza di servizi per il 01.03.2022. Con la medesima nota, si invitavano ARPA e Comune di Taranto – Direzione urbanistica a rendere il proprio parere finale in merito all'istanza *de qua*.

I lavori si tenevano regolarmente alla data stabilita alla presenza dei rappresentanti ARPA, dell'ASL, del Gestore e del Comune di Taranto – Direzione Urbanistica.

Nel corso dei medesimi, si dava lettura del parere favorevole del Ministero della Cultura, acquisito al prot. prov.le 0006686/2022 del 01/03/2022 e del parere del Comando VV.FF., acquisito prot. prov.le n. 0005197/2022 del 16/02/2022, il quale confermava che l'impianto di che trattasi è in possesso di CPI valido sino al 10.12.2026.

Il rappresentante del parere del Comune di Taranto comunicava che il parere sarebbe stato reso a breve entro dieci giorni dal presente verbale.

L'ARPA anticipava una serie di criticità che interessavano la documentazione progettuale, relativamente alla quale si rendevano necessari chiarimenti ed integrazioni. L'Agenzia rappresentava, infine, che avrebbe provveduto a dettagliare le proprie osservazioni nel parere che sarebbe stato trasmesso successivamente.

L'ASL comunicava che avrebbe reso il proprio parere a valle della trasmissione delle integrazioni che la parte avrebbe fornito in seguito alle richieste fatte da ARPA.

La Provincia invitava gli Enti ad inviare il parere oltre che alla Provincia stessa, in qualità di autorità competente, anche alla parte in modo da consentire al proponente di fornire le integrazioni richieste.

Con nota acquisita al prot. prov.le 0007319/2022 del 07/03/2022, la Direzione Urbanistica del Comune di Taranto esprimeva parere favorevole sotto il profilo urbanistico.

Con nota prot. prov.le 0008649/2022 del 16/03/2022 ARPA Puglia trasmetteva il proprio parere con il quale venivano chieste integrazioni.

Con nota prot. prov.le 0008659/2022 del 16/03/2022 veniva inviato il verbale della III riunione di Cds.

Con nota acquisita al prot. prov.le 0019262/2022 del 09/06/2022 il Gestore riscontrava il summenzionato parere ARPA.

Con nota prot. prov.le 0020900/2022 del 23/06/2022 veniva convocata la IV riunione di CdS per il giorno 13.07.2022.

Con nota acquisita al prot. prov.le 0021292/2022 del 27/06/2022, l'AQP forniva nuovamente il proprio nulla-osta al progetto di che trattasi.

I lavori si tenevano alla data stabilita, alla presenza del gestore e dei rappresentanti Asl oltre che dell'ufficio procedente e del Comune di Taranto – Direzione Urbanistica. Nel corso dei lavori si acquisiva il parere del Comando VV.FF., acquisito al prot. prov.le 22633/2022 del 07.07.2022, il quale confermava che l'impianto era dotato di CPI valido sino al 10.12.2026.

L'ASL, a verbale, esprimeva parere favorevole.

Si dava lettura del parere ARPA prot. prov.le 23204 del 13.07.2022, in merito al quale il Gestore esprimeva talune considerazioni, riservandosi di produrre documentazione esplicativa.

Il Comune confermava il parere precedentemente reso.

I lavori di CdS si aggiornavano alla data del 04.08.2022. Il verbale della IV riunione veniva inviato con nota prot. prov.le 0023471/2022 del 15/07/2022, contestualmente si aggiornavano anche i lavori di CdS al 04.08.2022, come innanzi esplicitato.

Con nota acquisita al prot. prov.le 0025129/2022 del 27/07/2022, il Gestore trasmetteva le integrazioni al parere ARPA del 15.07.2022.

La V riunione di Cds si teneva il 04.08.2022, come stabilito, alla presenza di rappresentanti del Gestore e dell'ARPA oltre che dell'ufficio procedente.

Si dava lettura del parere del Comando VV.FF., acquisito prot. prov.le n. 0025450/2022 del 29/07/2022, il quale confermava che l'impianto di che trattasi è in possesso di CPI valido sino al 10.12.2026.

I rappresentanti ARPA, viste le integrazioni fornite dalla parte, esprimevano parere favorevole al progetto, fatte salve alcune piccole modifiche da apporre al PMeC che venivano illustrate sinteticamente in CdS e che sarebbero state formalizzate in un ulteriore parere che sarebbe stato trasmesso successivamente.

Relativamente alle acque meteoriche, il Gestore specificava che sia le prime che le seconde piogge, vengono smaltite come rifiuto.

Nel corso dei lavori di Conferenza venivano, altresì, stabilite le garanzie finanziarie, come previsto dall'art. 208 comma 2 lett.c) del TUA, in virtù del regolamento di questa Provincia (DCP n. 113 del 17.12.2015) considerando, a vantaggio di sicurezza, che tutto lo stoccaggio venga considerato in D15 come riportate nella tabella seguente:

Descrizione	Operazione	Provenienza e natura del rifiuto	CU [€/t]	PMA [t/a]	CMI [t]	Garanzia [€]	Importo Minimo Garanzia [€]	Calcolo Garanzia [€]
2.5 Operazioni di recupero preliminare	R12	Speciale pericoloso	18,50	2.000	-	37.000,00	140.000,00	140.000,00
		Speciale non pericoloso	11,50	2.000	-	23.000,00	90.500,00	90.500,00
2.6 Messa in riserva (Operazione R13)	R13	Speciale pericoloso	300,00	-	600			
		Speciale pericoloso	145,00	-	200			
3.4 Deposito e raggruppamento preliminare	D15	Speciale pericoloso	340,00	-	600	204.000,00	30.000,00	204.000,00
		Speciale pericoloso	170,00	-	200	34.000,00	20.000,00	34.000,00
		IMPORTO TOTALE						468.500,00
		IMPORTO CON RIDUZIONE DEL 25% (UNI EN ISO 14001)						351.375,00

Sempre a verbale è riportato che tali garanzie tengono anche conto di quanto previsto dal Paragrafo 3 della Circolare Ministeriale prot. 001121 del 21.01.2019.

I lavori di Conferenza venivano dichiarati conclusi ed il relativo verbale veniva inviato con nota prot. prov.le 0026836/2022 del 09/08/2022.

Con nota acquisita al prot. prov.le 0026568/2022 del 05/08/2022, l'ARPA Puglia forniva il proprio parere, come anticipato in sede di Conferenza dei Servizi.

Con nota acquisita al prot. prov.le 0026885/2022 del 09/08/2022, la società trasmetteva riscontro al succitato parere ARPA, aggiornando anche alcuni elaborati progettuali.

ARPA forniva ulteriore riscontro alla nota del gestore del 09.08.2022, con nota acquisita al prot. prov.le 0027527/2022 del 18/08/2022, indicando a questa Autorità competente delle prescrizioni da inserire nel provvedimento.

Con nota acquisita al prot. prov.le 0039876/2022 del 29/11/2022, l'Autorità di Bacino rendeva il proprio parere favorevole, con la seguente prescrizione: *"In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere una relazione idrogeologica, con particolare riferimento al dimensionamento delle vasche di accumulo delle acque di seconda pioggia, al dimensionamento della trincea drenante o altro sistema di smaltimento finale per il surplus di acqua di seconda pioggia nonché al franco di sicurezza della falda acquifera, la quale non dovrà essere trasmessa alla scrivente, in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito specifiche"*.

Dato atto che per il sottoscritto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 smi.

Per tutto quanto sopra riportato e considerato, si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione.

"Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, per la parte di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90."

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Letta** e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di non doversene discostare;
- **Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- **Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi ed in particolare l'art. 14-ter co. 7 della stessa secondo cui: *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;*
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 smi;
- **Vista** la L.R. n. 11 del 12.04.2001 smi;
- **Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
- **Viste** le LL.RR. n.7/99, 17/00 e ll.mm.ii.;
- **Vista** la Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012 *"Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali per le aree già dichiarate ad elevato rischio ambientale"*
- **Visto** il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, aggiornamento ed adeguamento approvato giusta Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23.04.2015;
- **Vista** la D.G.R. n.1023 del 19 maggio 2015 *"Piano di gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del testo coordinatore"*;
- **Vista** la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121 del 21.01.2019 recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- **Vista** la Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015 *"Disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento"*;
- **Visto** il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"*;
- **Viste** le LL.RR. n. 24/83, 31/95;
- **Vista** la L.R. n. 6/99, la Deliberazione di G.R. del 26.09.2003, n. 1441, ed il R.R. 7/2008;
- **Vista** la D.G.R. n. 180 del 19.02.2014 avente per oggetto: *"Catasto delle Emissioni Territoriali (CET). Operatività del sistema informativo"*;
- **Vista** la DGR n. 1388 del 19 settembre 2006 *"Decreto legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse"*;
- **Visto** il DM 24.04.2008 *"Decreto Interministeriale Tariffe"*;
- **Visto** il DM n. 58 del 06.03.2017 *"Procedimenti di AIA – Regolamento sulle modalità applicative delle tariffe per le istruttorie e i controlli e compensi per la Commissione per lo svolgimento dell'istruttoria – articolo 29-octies, Dlgs 152/2006"*;
- **Vista** la DGR n. 1113 del 19.05.2011 *"Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006"*;

- **Vista** la DGR n. 36 del 12.01.2018 *“Decreto 6 marzo 2017 n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3”*;
- **Vista** la L.R. n. 3 del 12 febbraio 2014 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) – Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”*;
- **Vista** la D.G.R. 11 aprile 2017 n. 553 *“L.R. n. 3/2014 - Art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale Indirizzi applicativi”*;
- **Visto** il DM Ambiente 29.01.2007, che ha approvato *“Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti”*;
- **Viste** le BATc applicabili alla proposta progettuale;
- **Vista** la L.R. n. 23 del 16.04.2015 *“Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”*;
- **Vista** la L.R. n. 30 del 03.10.1986 *“D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione”*;
- **Vista** la Delibera di Consiglio Provinciale n. 29 del 02.07.2019 di approvazione del nuovo *“Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale previsto dal comma 9 dell’articolo 5 della Legge Regionale n. 30 del 03/10/1986”*;
- **Visto** lo Statuto provinciale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente;
- **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
- **Vista** la Disposizione Presidenziale della Provincia di Taranto n. 4 del 09.03.2022 di conferimento dell’incarico della dirigenza del Settore Pianificazione ed Ambiente all’Ing. Aniello Polignano;
- **Vista** la documentazione agli atti richiamata nella relazione che precede, compresi i pareri acquisiti nel corso del procedimento ed il parere del comitato tecnico provinciale giusta verbale n. 54 del 12.10.2021;
- **Rilevato** che le competenze in materia di titoli abilitativi sia VIA che AIA, presso la Provincia di Taranto sono incardinati presso un unico Servizio amministrativo presso il Settore Pianificazione ed Ambiente, e quindi in capo al medesimo Dirigente;
- **Rilevato** che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti del Settore Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto è pubblicata sul sito web della Provincia di Taranto all’indirizzo <https://cutt.ly/QPuGNjM>

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa;

DETERMINA

- 1) di **rilasciare** il Provvedimento VIA/AIA per l’impianto esistente *“di deposito preliminare, ricondizionamento preliminare, scambio di rifiuti e messa in riserva di rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati)”* presentato dalla Ditta Ecologica Sud di Vittorio D’Angiulli S.r.l. Unipersonale ubicato nel Comune di Taranto alla Via Consiglio n. 45 C.F. e P.IVA:02919210738.
- 2) di dare atto che il **tale provvedimento contiene** le seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta:

- Valutazione di Impatto Ambientale (Autorità competente: Provincia di Taranto);
- Autorizzazione Integrata Ambientale (Autorità competente: Provincia di Taranto);
- Parere urbanistico (Autorità Competente: Comune di Taranto);
- Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 NTA PPTR - Autorità competente: Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio);
- Parere di conformità antincendio: (art. 3 DPR 151/2011 – Autorità competente: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto);

e pertanto non può produrre effetto alcuno con riferimento ad eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto che non siano stati considerati né dal proponente, né da alcuno degli Enti coinvolti nel procedimento;

- 3) di specificare che le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi compresi nel presente Provvedimento (elencati al precedente punto 2), sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
- 4) di precisare che con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 25 co. 5 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., la stessa ha efficacia temporale pari a cinque anni dal rilascio del presente provvedimento. Decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- 5) di stabilire che il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni di seguito riportate, nonché quelle inserite nel **“Documento Tecnico”** -composto dagli allegati **A:“Nota ISPRA prot. n. 13053 del 28/03/2012”, “B:Piano di Monitoraggio e controllo”, “ C:Relazione di verifica di conformità alle BAT di settore applicabili”**- accluso alla presente determinazione e facente parte integrante e sostanziale della stessa. Il citato documento contiene, tra l'altro, la descrizione dell'installazione, l'elenco dei codici CER autorizzati con i relativi quantitativi e le operazioni autorizzate;
- 6) di stabilire che come prescritto nel parere del MIC-SUB prot. prov.le 6686 del 01.03.2022: *“...per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, si richiama l'obbligo per soggetti privati incaricati di lavori nell'area, dell'osservanza del dettato degli art. 90-91 e 175 del D.Lgs. 42/04 relativi alla disciplina dei rinvenimenti fortuiti: qualora nel corso dei lavori di scavo si verificassero rinvenimenti anche solo di presunto interesse archeologico, i lavori stessi dovranno essere sospesi, dandone immediata comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza, per i quali nessun onere dovrà ricadere sullo scrivente Ufficio che non dispone di risorse per interventi non programmati”*;
- 7) di stabilire che la prescrizione impartita dall'Autorità di Bacino, prot.prov.le 0039876/2022 del 29/11/2022: *“In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere una relazione idrogeologica, con particolare riferimento al dimensionamento delle vasche di accumulo delle acque di seconda pioggia, al dimensionamento della trincea drenante o altro sistema di smaltimento finale per il surplus di acqua di seconda pioggia nonché al franco di sicurezza della falda acquifera, la quale non dovrà essere trasmessa alla scrivente, in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito specifiche”* si applicherà solo qualora il Gestore attiverà uno scarico;

- 8) di stabilire che prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alle comunicazioni di cui all'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 smi;
- 9) di stabilire che il provvedimento di AIA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 smi, avrà validità, pari a 12 anni a partire dal rilascio del presente provvedimento. Così come disposto dall'art. 29-octies co. 3 del D.Lgs. 152/06 smi il riesame con valenza di rinnovo è disposto sull'installazione nel suo complesso:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, ovvero 12 anni se la società resta qualificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- 10) il provvedimento di AIA è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 11) fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso, così come disposto dall'art. 29-octies co. 11 del medesimo decreto;
- 12) di stabilire che la Società dovrà rispettare tutte le prescrizioni/condizioni impartite dal CTP e dagli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
- 13) di precisare che ogni eventuale incremento della capacità di lavorazione o modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicato a questa Provincia e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II e IV del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 29-nonies del medesimo decreto;
- 14) di precisare che le eventuali ed ulteriori future modifiche al PMeC, anche significative, possano essere concordate con un carteggio tra Arpa e il Gestore, dandone opportuna conoscenza all'Autorità competente, senza l'avvio di alcun procedimento di riesame/aggiornamento del titolo autorizzativo, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Puglia n.672/2016;
- 15) di stabilire che il Gestore presti in favore della Provincia di Taranto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi, prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e comunque non oltre la data di comunicazione di cui all'art. 29 decies co. 1 del D.Lgs. 152/06 smi, la seguente garanzia finanziaria (€ **351.375,00**), determinata ai sensi della Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015 e già ridotta del 25% per la certificazione UNI EN ISO 14001 in possesso.

Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate secondo una delle modalità stabilite dall'art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e per una durata non inferiore all'autorizzazione rilasciata maggiorata di anni due. In analogia con le disposizioni dettate dall'art. 6 del DM 26.05.2016, è consentita la prestazione di garanzie di durata inferiore (almeno un quinquennio o frazione) a quella dell'autorizzazione, purché sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia. Ove il gestore presti le garanzie finanziarie frazionandole per periodi temporali minori, egli dovrà provvedere per tempo a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti e pertanto la sua violazione è contrastata con le misure di cui all'art. 29-decies co. 9 e all'art. 208 co. 13 del D.Lgs. 152/06 smi e determina la facoltà per l'Autorità Competente, previa diffida, di procedere a trattenere la garanzia, o parte di essa.

Si precisa, inoltre, che eventuali atti/polizze/fidejussioni/appendici, dovranno essere depositati in originale e corredati da apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie per conto del garante, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi.

Comunque, le chieste garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- 16) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-sexies co. 6bis del D.Lgs. 152/06 smi, il Gestore è tenuto, ad eseguire specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo (ovvero almeno una volta nel periodo di vigenza della presente autorizzazione), come specificato nel PMeC rev.04. Il Gestore dovrà inviare, altresì, ad ARPA, ASL e Provincia gli esiti di tali controlli;
- 17) di stabilire che l'ARPA Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore, giusta art. 29-sexies co. 6-ter del D.Lgs. 152/06 smi, da calcolare con le modalità previste dalla DGR n. 36 del 12.01.2018;
- 18) di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, la Società dovrà rispettare, altresì, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti ove applicabili;
- 19) di stabilire che il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
- 20) di evidenziare che il presente provvedimento non contempla un giudizio sul dimensionamento delle opere a farsi e sulle modalità costruttive delle stesse;
- 21) di stabilire che qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al presente procedimento, l'Autorità competente procederà all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 152/06 smi;
- 22) di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. e delle misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29-decies co. 9 del citato D.Lgs. n.152/2006 smi;
- 23) di precisare che il presente provvedimento non esime il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e non ricompresi volontariamente da quest'ultimo nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi. Inoltre, resta condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- 24) di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
- 25) di notificare il presente provvedimento alla società Ditta Ecologica Sud di Vittorio D'Angiulli S.r.l. Unipersonale sita nel Comune di Taranto alla Via Consiglio n. 45 C.F. e P.IVA:02919210738;

26) di trasmettere copia del presente atto a cura della Provincia di Taranto a:

- Regione Puglia – Sezione Vigilanza Ambientale;
- Regione Puglia – Sezione Urbanistica;
- AQP;
- A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
- Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - NOE di Lecce;
- Comando Provinciale G.di F. di Taranto;
- Regione Carabinieri Forestale Puglia;
- ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- Regione Puglia – Servizio Ecologia;
- Regione Puglia – Servizio Rifiuti;
- Comune di Taranto;
- ASL – Taranto.

27) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 smi, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

28) di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 174bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

29) di dare atto, ai fini della pubblica conoscenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;

30) di dare atto, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

31) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;

32) di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

33) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (ex D.Lgs.196/03) in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.